



TRIBUNALE DI BARI

Seconda Sezione Civile

Il Giudice,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2015,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, n. 3324/2015, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Bari in data 31/7/2015, e dell'atto di precetto intimato, sulla scorta di esso, in data 31/8/2015;  
letta la memoria difensiva depositata all'udienza del 12/10/2015 da  
ritenuti insussistenti gravi motivi di sospensione *ex art.* 615, co. I, c.p.c.;  
ritenuto che si dubiti, in primo luogo, dell'applicabilità, *ratione temporis*, al precetto opposto, redatto in data 3/8/2015 e consegnato in pari data all'ufficiale giudiziario, della nuova prescrizione normativa di cui all'art. 480, co. II, c.p.c. ultima parte, introdotta ad opera dell'art. 13, co. I lett. a), d.l. 83/2015 (conv. in l. 132/2015) ed applicabile (in forza dell'art. 23, co. 7, cit. d.l.) con decorrenza dal 21/8/2015, nella parte in cui stabilisce che *"il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore"*; in secondo luogo, dell'invalidità del precetto per inosservanza di detto ulteriore requisito formale obbligatorio, la cui mancanza, in difetto di espressa sanzione di nullità testuale, potrebbe essere sanata, per raggiungimento dello scopo, fino all'avvio della procedura esecutiva (cfr. per applicazione analogica degli artt. 156, co. II e III c.p.c.);  
ritenuto che non si apprezzi neppure *prima facie* la fondatezza del profilo di doglianza inerente la nullità del precetto per difetto di valida procura, in ragione della circostanza che il mandato rilasciato in calce al ricorso per ingiunzione è da considerarsi congiunto materialmente ad esso, facendo, in tal modo, ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza dalla parte che lo sottoscrive, mentre l'introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito dell'atto (cfr. Cass. n. 28839/2011); così come non vi è motivo



per non considerare la preannunciata esecuzione forzata quale "fase" (appunto, quella esecutiva) del giudizio instaurato con il ricorso monitorio;

ritenuto, inoltre, che gli ulteriori motivi di opposizione attengano censure di merito rivolte contro un titolo giudiziale per cui è stata, in separata sede, proposta opposizione *ex art. 645 c.p.c.*, né risultano prospettate circostanze sopravvenute meritevoli di rilievo in sede di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*;

ritenuto che l'esistenza del rimedio tipico di cui all'art. 615, co. I, c.p.c. impedisce di ritenere (per l'ovvio difetto di residualità) anche solo astrattamente ammissibile l'istanza *ex art. 700 c.p.c.* proposta dall'opponente a verbale d'udienza e tesa al conseguimento della medesima utilità sostanziale;

#### PQM

RIGETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposti;

Rimette le parti all'udienza di merito del 13/1/2016.

Spese al merito.

Si comunichi.

Bari, 10 novembre 2015

IL

CASO.it

Il Giudice  
*Valentina D'Aprile*

